

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Questo accordo di riservatezza (di seguito “Accordo di Riservatezza”) è stipulato tra:

A) Mattia Papa (C.F. ....), Alessandro Pellegrino (C.F. PLLLSN94B01H224Y), .....  
(C.F.: .....), titolari delle informazioni riservate relative all’iniziativa imprenditoriale  
BREATH-U

-da una parte-

E

**Bio4Dreams S.p.A.**, con sede legale in Piazzale Principessa Clotilde 4/a, 20121 – Milano(MI) C.F./P.IVA  
10046970967, in persona del dott. Pietro Conti, legale rappresentante pro tempore di Bio4Dreams  
S.p.A., (d’ora in avanti più brevemente “Bio4Dreams”)

-dall’altra parte-

(di seguito anche singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti).

1. Scopo. Le parti desiderano esplorare la possibilità per Mattia Papa, Alessandro Pellegrino, ....., titolari delle informazioni riservate relative all’iniziativa BREATH-U., di utilizzare i servizi di Bio4Dreams e del network di Bio4Dreams (“Progetto”). Ogni Parte potrà nel corso dell’approfondimento del Progetto fornire all’altra informazioni tecniche o commerciali che desidera vengano trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti.

2. “Informazioni riservate” comprende ogni informazione fornita da una parte all’altra, direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, elettronico), chiaramente segnalata come “riservata”, “proprietaria” o con diciture simili compresi gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base delle informazioni riservate fornite dall’altra parte. Ogni informazione orale deve essere considerata sempre riservata, così come informazioni riguardanti terze parti.

Non sono qualificabili come “informazione riservata” le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all’altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della parte ricevente; o (VI) la cui consegna da parte di una Parte ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla stessa Parte da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel qual caso la Parte ricevente dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la Parte comunicante prima di tale divulgazione o, nel caso non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione.

2.1 “Soggetti Collegati” si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano una Parte, che una Parte controlla, o che sono collegati ad una delle Parti nell’accezione di cui alla legislazione

italiana e/o di quella diversa applicabile alla Parte Interessata; amministratori, dipendenti, consulenti e professionisti esterni (legali, fiscali, contabili, finanziari, aziendali, notai, ecc.), o di soggetti che controllano una Parte, che una Parte controlla, o cui una Parte è collegata.

3. Non uso e non divulgazione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per nessuno scopo, eccetto quello descritto al punto 1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o agli impiegati di terze parti, eccettuato le terze parti o gli impiegati di terze parti coinvolte nell'analisi del Progetto, quali consulenti di una Parte ovvero ad altro titolo, qualora tali terze parti si assumano impegni di riservatezza allineati a quelli contenuti nel presente Accordo di Riservatezza. Non sono intese come terzi parti i dipendenti di ciascuna Parte e/o i componenti degli organi sociali di ciascuna delle Parti e/o i dipendenti delle società di revisione incaricate della revisione di bilanci di ciascuna delle Parti. La parte ricevente ha la facoltà di divulgare le informazioni riservate ai propri consulenti; in caso di divulgazione illegittima delle informazioni riservate da parte di tali consulenti, la responsabilità sarà a carico della parte ricevente.

Inoltre, le Parti si impegnano a far sì che i propri Soggetti Collegati e rappresentanti (di seguito, i "Rappresentanti") mantengano strettamente riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute, restando comunque ciascuna Parte direttamente responsabile di qualsiasi violazione (del presente accordo) compiuta dai citati Soggetti Collegati.

4. Mantenimento della riservatezza. Ogni Parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base al presente Accordo di Riservatezza. Ogni Parte dovrebbe utilizzare almeno quelle misure usate per i propri documenti più riservati ed assicurarsi che i suoi impiegati che hanno accesso alle informazioni riservate siano vincolati a riservatezza.

5. Nessun obbligo. Nessun obbligo o impegno o diritto anche di natura pre – contrattuale ulteriore rispetto a quanto previsto letteralmente nel presente Accordo di Riservatezza sorge in capo ad alcuna delle Parti in conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza, in relazione alla realizzazione del Progetto o a qualsiasi altro oggetto. Ciascuna Parte ha il diritto di interrompere unilateralmente e discrezionalmente l'analisi del Progetto né questa decisione genererà alcuna obbligazione in capo a tale Parte a favore dell'altra Parte.

6. Annullamento. La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nel presente Accordo di Riservatezza non comporterà la nullità o invalidità dell'Accordo di Riservatezza nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da raggiungere effetti economici e sostanziali il più possibile prossimi a quelli derivanti dal testo originario dell'Accordo di Riservatezza.

7. Restituzione dei materiali. Tutte le informazioni riservate che sono state comunicate da una Parte all'altra, su qualsiasi supporto e tutte le copie in possesso dell'altra Parte, rimangono di proprietà della Parte comunicante e devono essere restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della Parte comunicante.

8. Modifiche. Qualsiasi modifica al presente Accordo di Riservatezza dovrà avvenire in forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

9. Termine. Il presente Accordo di Riservatezza e gli impegni di riservatezza in esso contenuti hanno validità per 24 (ventiquattro) mesi dalla data della stipula.

10. Rimedi. Ciascuna Parte prende atto che ogni violazione delle previsioni dell'Accordo di Riservatezza può causare danni irreparabili all'altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni rimedio legale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Inoltre, con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, ciascuna parte prende atto che ogni violazione dell'accordo stesso obbliga a mantenere indenne l'altra parte da ogni pretesa ed azione di terzi derivanti o comunque connessi alla violazione di tali obblighi ed impegni.

11. Privacy. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE n. 679/2016.

12. Le Parti non potranno cedere a terzi il presente accordo.

13. L'Accordo di Riservatezza è stato scritto in accordo e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per ogni disputa riguardate l'Accordo di Riservatezza, comprese quelle inerenti la sua validità, sarà competente il Tribunale di Milano.

Questo documento costituisce l'accordo completo tra le parti riguardo alle informazioni riservate. Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.

Data 17.07.2019

Trieste (TS)

\_\_\_\_\_

Dott. Mattia Papa

\_\_\_\_\_

Dott. Alessandro Pellegrino

\_\_\_\_\_

Dott. ....

Data 17.07.2019

Bresso (MI)

\_\_\_\_\_  
Per Bio4Dreams S.p.A.

Dott. Pietro Conti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dopo aver preso visione del presente atto, dichiarano di aver letto compiutamente tutte le clausole e di accettarle senza alcuna riserva. In particolare dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli 5,6,12,13 che si danno quindi per approvate e ben conosciute.

Data 17.07.2019

*Trieste (TS)*

\_\_\_\_\_

Dott. Mattia Papa

\_\_\_\_\_

Dott. Alessandro Pellegrino

\_\_\_\_\_

Dott. ....

*Data 17.07.2019*

*Bresso (MI)*

\_\_\_\_\_  
*Per Bio4Dreams S.p.A.*

*Dott. Pietro Conti*